

**STATUTO DELLA FEDERAZIONE CURE PALLIATIVE ONLUS**  
**(Milano, 13 marzo 2006)**

**TITOLO I**  
**Disposizioni Generali**

**Art. 1 - COSTITUZIONE**

È costituita la “FEDERAZIONE CURE PALLIATIVE ONLUS” attiva nell’aiuto e nell’assistenza alle persone malate in fase avanzata e terminale di una malattia inguaribile (di seguito indicati come “Malati”) per la promozione e lo sviluppo delle Cure Palliative.

Di seguito è indicata come Federazione.

**Art. 2 - FORMA GIURIDICA**

Essa ha la forma giuridica dell’Associazione.

**Art. 3 - SEDE**

La Federazione ha sede in Milano.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire, trasferire o sopprimere eventuali sedi dipendenti, nell’ambito del territorio nazionale.

**Art. 4 – FINALITÀ ECONOMICHE**

La Federazione non ha scopo di lucro.

**Art. 5 - DISCIPLINA E REGOLAMENTI**

La Federazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti della normativa sulle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale ONLUS (D.L.vo n.460 del 4/12/1997), della normativa vigente e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

L’assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, delibererà uno o più regolamenti che, nel rispetto dello Statuto, disciplineranno gli ulteriori aspetti relativi all’organizzazione ed alle attività della Federazione.

**Art. 6 - SOGGETTI VINCOLATI**

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla Federazione. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento delle attività della Federazione stessa.

**Art. 7 - VARIAZIONI STATUTARIE**

Il presente Statuto può essere modificato solo con deliberazione dell’Assemblea osservato il disposto di cui all’ultimo comma dell’art. 18 del presente Statuto

**TITOLO II**  
**Finalità**

**Art. 8 – SCOPI**

La Federazione persegue il fine della solidarietà umana e sociale nei confronti dei “Malati” e dei loro familiari, nei settori della cura, dell’assistenza sociale e socio sanitaria e della formazione, operando in unità di intenti con la Società Italiana di Cure Palliative.

La Federazione si prefigge inoltre i seguenti fini:

1. riunire le Organizzazioni non profit che operano nei settori di cui all’art.1, favorendo lo scambio reciproco di informazioni ed esperienze;
2. tutelare i diritti della persona morente, della sua famiglia e di chi lo aiuta;
3. tutelare i diritti dei propri associati in ogni opportuna sede;

4. fornire, attraverso la verifica delle attività svolte, certificazione dei livelli qualitativi degli interventi offerti dai Soci della Federazione;
5. costituire un Osservatorio Permanente Nazionale delle Organizzazioni non a fini di lucro attive nel settore delle cure palliative;
6. definire un piano di intervento comune alle Organizzazioni non profit associate in favore del movimento per le cure palliative, attraverso la promozione delle seguenti attività:
  - a) favorire la legiferazione nazionale e regionale nell'ambito della cura, assistenza ed aiuto alle persone affette in fase avanzata e terminale di malattia inguaribile;
  - b) verificarne l'opportuna applicazione;
  - c) sviluppare gli aspetti culturali connessi alle cure palliative;
  - d) contribuire allo sviluppo dell'educazione e della formazione per le cure palliative.

#### **Art. 9 - MEZZI E ATTIVITÀ**

Per la realizzazione degli scopi di cui all'art. 8 la Federazione potrà servirsi e beneficiare di aiuti e provvidenze di qualsiasi specie e origine, nonché compiere tutti gli atti e stipulare contratti diretti ad assicurare i mezzi finanziari necessari.

### **TITOLO III** **Rapporti con altri Enti e Soggetti**

#### **Art. 10 - RAPPORTI CON SOGGETTI TERZI**

La Federazione può cooperare con altri Soggetti pubblici e/o privati per il perseguimento delle proprie finalità.

In modo prioritario ed attraverso un comune coordinamento opera con la Società Italiana di Cure Palliative, la cui attività contribuisce a sostenere, anche economicamente.

### **TITOLO IV** **Soci**

#### **Art. 11 - SOCI**

Sono Soci della Federazione le Organizzazioni non a fini di lucro, che condividono le finalità statutarie della Federazione stessa e che operano nel settore delle cure palliative.

L'accettazione della domanda di associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo della Federazione a maggioranza di voti e con giudizio inappellabile.

Alla domanda di associazione da parte dell'aspirante Socio è obbligatorio risultino allegati:

- copia dello Statuto dell'associazione, sottoscritto per presa visione e accettazione
- copia dell'ultimo bilancio approvato, corredato da relazione sull'attività svolta durante l'esercizio stesso, sottoscritta per presa visione
- relazione sull'attività effettuata nell'ultimo anno da parte della Organizzazione

#### **Art. 12 - RAPPRESENTANTI DEI SOCI**

I Soci sono rappresentati dal legale rappresentante dell'Organizzazione o da un suo delegato.

#### **Art. 13 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO**

La qualità di Socio si perde:

- a) per estinzione della persona giuridica;
- b) per recesso unilaterale, manifestato con dichiarazione di non voler più far parte della Federazione;
- c) per morosità consistente nel mancato pagamento della quota sociale entro sei mesi dalla scadenza dei termini;
- d) per comportamenti incompatibili con le finalità della Federazione.

Nella fattispecie di cui al punto d) il provvedimento è preso dal Consiglio Direttivo con voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica, con decisione motivata, inappellabile e

comunicata per iscritto all'interessato, dopo che sia stata fatta comunicazione di atto di contestazione del comportamento incompatibile al soggetto interessato e che il Consiglio Direttivo abbia valutato le deduzioni dell'interessato medesimo.

In ogni caso di scioglimento del rapporto sociale, il Socio non può vantare alcuna pretesa di carattere economico e/o patrimoniale nei confronti della Federazione.

## **TITOLO V**

### **Organi statutari**

#### **Art. 14 - ORGANI**

Sono organi della Federazione l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori ed il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche associative sono prestate dai Soci o dai rappresentanti dei Soci, ad eccezione di quelle relative al Collegio dei Revisori ed al Collegio dei Probiviri che sono strettamente personali.

Tutte le cariche sono prestate gratuitamente.

#### **Art. 15 - ASSEMBLEA**

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci ed è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente.

In assenza di entrambi, l'Assemblea nomina al proprio interno il proprio Presidente.

Il Presidente nomina il Segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori.

I Soci hanno diritto di voto nell'Assemblea ed eleggono i componenti degli Organi Statutari.

#### **Art.16 - INTERVENTO IN ASSEMBLEA**

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i Soci in regola con il pagamento della quota sociale dell'anno precedente.

I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altro associato esclusivamente per delega scritta

Ogni Socio non può rappresentare più di altri quattro Soci.

La delega deve essere conservata agli atti.

Non possono essere delegati i membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri.

#### **Art.17 - CONVOCAZIONE ASSEMBLEA**

I Soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno, entro il 30 Giugno, con lettera raccomandata o fax o e-mail, contenente l'ordine del giorno, inviato almeno quindici giorni prima della data di prima convocazione prescelta.

L'Assemblea deve essere pure convocata, senza ritardo, dagli amministratori qualora venga richiesto da almeno un quinto degli associati aventi diritto di voto con domanda motivata e firmata riportante l'ordine del giorno di cui si chiede la trattazione.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale entro il territorio della Unione Europea.

#### **Art.18 - POTERI DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo, sugli indirizzi e sulle direttive generali della Federazione, sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri ed il Collegio dei Revisori, sulle modifiche dello Statuto e su quanto ad essa demandato per legge e Statuto. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in generale il diritto di intervento all'Assemblea.

L'assemblea, in sede ordinaria, delibera a maggioranza di voti e con la presenza della metà degli associati; in seconda convocazione con la maggioranza di voti qualunque sia il numero degli intervenuti.

Tuttavia per le modifiche dello Statuto è richiesto il voto favorevole di almeno un quinto degli associati; mentre per lo scioglimento anticipato dell'associazione e la devoluzione del patrimonio residuo è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

#### **Art.19 - VERBALIZZAZIONI DI ASSEMBLEA**

Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario e dagli Scrutatori, se nominati.

#### **Art. 20 - CONSIGLIO DIRETTIVO**

La Federazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di cinque a un massimo di undici componenti, dei quali un membro è designato dalla Società Italiana di Cure Palliative solo contestualmente nel momento in cui la società stessa richiede alla Federazione la designazione di un membro che entri a far parte del consiglio direttivo della Società Italiana di Cure Palliative.

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni e i membri elettivi sono nominati dall'assemblea che ne determina il numero.

I Consiglieri sono rieleggibili.

Qualora, per qualsiasi causa, venisse meno uno dei consiglieri eletti il consiglio coopta il primo nella graduatoria dei non eletti della precedente delibera assembleare o, non disponendo di tale graduatoria, provvede comunque alla cooptazione per mantenere il numero dei consiglieri determinato dall'assemblea.

Qualora il consigliere venuto meno sia quello di designazione della Società Italiana di Cure Palliative, la sua sostituzione spetta alla Società stessa.

I consiglieri cooptati rimangono in carica fino alla scadenza dei sostituiti e la prima assemblea dovrà ratificare la loro nomina.

#### **Art. 21 - ORGANI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno un Presidente e un Vicepresidente, un Segretario ed un Tesoriere.

#### **Art. 22 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO**

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ed inoltre tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che sia stata fatta richiesta da almeno due Consiglieri.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi Presiede.

La mancata presenza per tre volte consecutive di un membro del Consiglio Direttivo ne comporta la decadenza, salvo diversa delibera da parte del Consiglio stesso.

La sostituzione del Consigliere decaduto viene posta all'O.d.G. del Consiglio Direttivo successivo ed avviene nei modi previsti dall'art. 20.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

I verbali di ciascuna riunione del Consiglio Direttivo, preventivamente inviati a ciascun Consigliere, devono essere approvati all'inizio della successiva riunione del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 23 - POTERI DEL CONSIGLIO**

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Federazione, senza limitazioni.

Decide in merito all'eventuale assunzione di dipendenti, determinandone la retribuzione, in osservanza dei contratti di lavoro vigenti.

Il Consiglio potrà elaborare uno o più regolamenti per il funzionamento della Federazione, nell'osservanza delle regole statutarie.

I regolamenti dovranno essere sottoposti all'Assemblea per l'approvazione e la loro osservanza diviene obbligatoria per tutti i soci.

#### **Art. 24 - RAPPRESENTANZA LEGALE**

Il Presidente, e in sua mancanza il Vicepresidente, rappresenta legalmente la Federazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Nei casi urgenti il presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di esso alla prima riunione successiva.

#### **Art. 25 - COLLEGIO DEI REVISORI**

La gestione della Federazione è controllata da un Revisore o da un Collegio di Revisori, in questo caso costituito da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'assemblea ogni quattro anni anche fra i non soci. Il revisore o almeno un membro effettivo e uno supplente dell'eventuale collegio dei revisori devono essere revisori contabili scelti fra gli iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, provvedendo a redigere una relazione ai bilanci annuali.

Il collegio dei Revisori esercita anche il controllo contabile.

I Revisori potranno accertare la consistenza di cassa e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

#### **Art. 26 - SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Segretario è depositario di tutti i registri e dei libri sociali.

Redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza del Segretario, il Presidente delega un Consigliere a svolgerne le funzioni.

#### **Art. 27 - COLLEGIO DEI PROBI VIRI**

Il Collegio dei Probi Viri viene nominato dall'Assemblea, quando ritenuto opportuno ed è composto da tre membri che nominano al proprio interno un Presidente.

La qualità di componente del Collegio è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale e può essere ricoperta solo da non Soci.

Sono deferite al Collegio dei Probi Viri le controversie sull'interpretazione dello Statuto e sull'applicazione del presente Statuto.

Le pronunce del Collegio sono inappellabili.

### **TITOLO VI**

#### **Patrimonio e risorse economiche**

#### **Art. 28 – PATRIMONIO**

Il patrimonio della Federazione è costituito:

- a) da beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili che diverranno di proprietà della Federazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- d) dal fondo comune, a norma dell'art 37 del Codice Civile.

I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquisiti dalla Federazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili sono elencati nell'inventario che è depositato presso la sede della Federazione, a disposizione dei Soci.

#### **Art. 29 - RISORSE ECONOMICHE**

Le risorse economiche e le entrate della Federazione sono costituite:

- a) da beni mobili ed immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività;
- b) dalle quote sociali;
- c) da contributi degli aderenti, di persone fisiche e giuridiche, dello Stato, di istituzioni pubbliche e di organismi internazionali;

- d) da donazioni e lasciti testamentari;
- e) da attività marginali di carattere economico e produttivo;
- f) da ogni altro tipo di entrate riconosciute dalla legge.

#### **Art. 30 - CONTRIBUTI**

I contributi dei Soci sono costituiti dalla quota sociale annuale, proposta dal Consiglio Direttivo ed approvata dall'Assemblea.

I contributi straordinari, elargiti dai Soci o dalle persone fisiche e giuridiche sono accettati per la Federazione dal Consiglio Direttivo.

I soggetti che elargiscono contributi straordinari sono considerati "benemeriti".

#### **Art. 31 - EROGAZIONI LIBERALI E LASCITI**

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni, sono accettate per la Federazione dal Consiglio Direttivo, che delibera l'utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie.

Le donazioni e, con beneficio di inventario, i lasciti testamentari, sono accettati, in nome e per conto della Federazione, dal Consiglio Direttivo, che delibera sull'utilizzazione dei medesimi, destinando i beni recensiti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità statutarie.

#### **Art. 32 - ALTRE ENTRATE**

I proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali, sono iscritti in apposita voce di bilancio della Federazione.

Il Consiglio Direttivo delibera sull'utilizzazione dei medesimi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie della Federazione.

Il Presidente da attuazione alla delibera del Consiglio Direttivo e compie i conseguenti atti giuridici.

### **TITOLO VII**

#### **Bilancio**

#### **Art. 33 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCI**

L'esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. I bilanci consuntivo e preventivo vengono elaborati dal Consiglio Direttivo o da un suo delegato. Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

#### **Art. 34 - CONTROLLO DEI BILANCI**

I bilanci consuntivo e preventivo sono controllati dal Collegio dei Revisori. Eventuali rilievi critici a spese o a entrate sono allegati al bilancio e sottoposti all'Assemblea.

#### **Art. 35 - APPROVAZIONE DEL BILANCIO**

Il bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea entro il 30 Giugno dell'anno successivo. Il bilancio consuntivo, con la relazione del Consiglio Direttivo e le osservazioni del Collegio dei Revisori è depositato presso la sede della Federazione almeno quindici giorni prima della seduta dell'Assemblea e viene inviato entro lo stesso termine ad ogni Socio. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività statutarie e di quelle ad esse direttamente connesse, con divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, durante la vita della Federazione, salvo quanto previsto dalla normativa vigente. Il bilancio preventivo e consuntivo sono approvati dal Consiglio Direttivo entro il 30 Aprile di ogni anno; restano depositati presso la sede della Federazione almeno dieci giorni dalla seduta dell'Assemblea e possono essere consultati da ogni Socio.

**TITOLO VIII**  
**Dipendenti e collaboratori**

**Art. 36 - DIPENDENTI E COLLABORATORI**

La Federazione può assumere dipendenti e può giovare dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo.

**TITOLO IX**  
**Responsabilità**

**Art. 37 - RESPONSABILITÀ**

La Federazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

**TITOLO X**  
**Scioglimento e liquidazione**

**Art.38 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE**

È fatto espresso divieto alla Federazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali.

In caso di scioglimento o cessazione della Federazione, i beni che residuano dopo la liquidazione saranno devoluti ad una o più Organizzazioni Non Profit che operano nell'ambito delle Cure Palliative.

**TITOLO XI**  
**Disposizioni finali**

**Art. 39 - DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle leggi vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in particolare al Decreto Legislativo n. 460 del 4 Dicembre 1997